



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Quinta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 2377 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Società Bio Stella S.r.l. Agricola, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Giurdanella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, Via Notarbartolo n.5;

***contro***

Regione Sicilia - Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea - Ispettorato di Caltanissetta, non costituitosi in giudizio;

Regione Sicilia - Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

***nei confronti***

Azienda Agricola Raineri Società Semplice, Associazione Agricola A.L.P.A., Pro.Cal. Soc. Agr. S.r.l., non costituitesi in giudizio;

***per l'annullamento***

*Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:*

- del D.D.G. n. 1910 del 10 agosto 2018, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, con cui sono state approvati, in sostituzione degli elenchi allegati al DDG. n. 1501 del 25/06/2017, gli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno afferenti alla Sottomisura 4.1 del PSR Sicilia 2014/2010, nella parte in cui la domanda della ricorrente è stata inserita nell'elenco delle *“domande non ammissibili per mancata cantierabilità dei progetti”*, di cui all'Allegato 2, anziché nell'elenco delle domande ammissibili di cui all'Allegato 1 con il punteggio di 57 punti;
- del presupposto *“Verbale di verifica della cantierabilità del progetto”* del 05/06/2018, (conosciuto solo a seguito di istanza di accesso agli atti del 18/10/2018, accolta il successivo 19/10/2018, redatto dall'Ispettorato dell'Agricoltura di Caltanissetta, il quale ha ritenuto non cantierabile il progetto della ricorrente;
- del *“Verbale di ricevibilità, ammissibilità e valutazione punteggi a seguito di riesame”* del 15/03/2018, nonché della relativa *check list* allegata, nella parte in cui ha attribuito alla domanda della ricorrente il punteggio di 46 punti, inferiore di 11 punti rispetto al punteggio autoattribuito (57 punti);
- ove occorra, del precedente D.D.G. n. 1501 del 25/06/2018 di approvazione degli elenchi definitivi, poi sostituiti con DDG n. 1910/2018;
- ove occorra, di tutti gli atti precedenti e, in particolare: del D.D.S. n. 3507 del 16/11/2017 di prima approvazione degli elenchi regionali provvisori; del successivo D.D.S. n. 3911 del 05/12/2017, di modifica e approvazione dei nuovi elenchi regionali provvisori.

- ove occorra, del bando pubblico *“Sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”*, delle *“Disposizioni attuative – parte specifica”*, delle *“Disposizioni attuative e procedurali – parte generale”*, nonché dell'avviso del Dirigente del Servizio 2 del 2 marzo 2018, ed in particolare le rispettive clausole che prevedono la decorrenza del termine per la cantierabilità dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e non degli elenchi definitivi, ovvero ove le stesse clausole dovessero essere interpretate nel senso della necessità di dimostrare la cantierabilità dei progetti, per tutti i partecipanti, entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria;

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.

*Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Società Bio Stella S.r.l. Agricola il 24/3/2023:*

- dell'Avviso pubblico n. Prot. 10267 del 24 gennaio 2023 dell'Assessorato Regionale

dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura recante la *“Manifestazione di interesse finalizzata all'eventuale*

*finanziabilità delle domande di sostegno ammissibili”* (doc.1),

- ove occorra, del D.D.G. n. 2865 del 7 luglio 2022 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura conosciuto a seguito della pubblicazione del suddetto avviso, con

cui è stata approvata la rimodulazione/modifica e/o integrazione degli elenchi regionali

definitivi delle domande di sostegno presentate ai sensi del PSR Sicilia 2014/20020 della

sottomisura 4.1, nella parte in cui la ricorrente è stata *“spostata successivamente nell'Allegato 2 (domande non ammissibili) a seguito dell'ordinanza TAR n.*

224/2019) (*doc.*

2)”,

- di ogni altro atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque connesso, presupposto o consequenziale ai primi due.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Rilevato:

- che, con precedente ordinanza della sez. I di questo T.A.R. 22/12/2018 n. 1249, è stata accolta l'istanza di parte ricorrente di integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso;

- che è stato disposto, ai sensi dell'art. 52 comma 2 Cpa, il quale richiama l'art. 151 c.p.c., che la stessa avvenisse mediante pubblicazione di apposito avviso, per 30 giorni, sul sito *web* [www.psr Sicilia.it/2014-2020](http://www.psr Sicilia.it/2014-2020);

- che, con istanza depositata il 20/6/2023, la ricorrente ha nuovamente chiesto l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in quanto le censure contenute nei motivi aggiunti depositati il 24/3/2023 – di illegittimità derivata e autonoma – interesserebbero tutti i partecipanti alla procedura in esame, inseriti nelle posizioni comprese tra n. 201 e n. 620 graduatoria approvata con DDG n. 2865 dell'11/7/2022;

Considerato:

- che, tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati da evocare in giudizio, si autorizza la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, nelle forme di cui al combinato disposto degli artt. 49 comma 3 e 52 comma 2 Cpa e 151 cod. proc. civ.;

- che a ciò si dovrà provvedere mediante pubblicazione, per la durata di 30 (trenta) giorni, sul sito *web* istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea (Dipartimento dell'Agricoltura) o sul sito dedicato alla procedura di finanziamento interessata, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso introduttivo;

b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie di che trattasi, in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito *web* della giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui potere reperire ogni altra informazione utile;

- che deve essere assegnato, per l'espletamento del predetto incombenza, il termine di giorni 20 (venti), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto:

- di assegnare un termine, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti, pari a dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione;

- che, al fine di comprovare la regolare osservanza del tempo di pubblicazione *ut supra* indicato, deve onerarsi parte ricorrente di depositare attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine;

- di richiamare l'attenzione dell'esponente sul combinato disposto dell'art. 49 comma 3 e 35 comma 1 lett. c) Cpa secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

P.Q.M.

autorizza la notificazione del ricorso per motivi aggiunti per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio, secondo le modalità e i termini indicati in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dalla parte ricorrente ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti costituite.

Così deciso in Palermo il giorno 21 giugno 2023.

**Il Presidente**  
**Stefano Tenca**

**IL SEGRETARIO**